

ANTICIPAZIONI

KARMA NATALI

**Prove “dirette” e “indirette”:
un tema solo apparentemente marginale nella
teoria corderiana della prova***

L'articolo approfondisce la distinzione tra prove “dirette” e prove “indirette” nel pensiero di Franco Cordero, evidenziandone le differenze rispetto all'impostazione maggioritaria nella dottrina processualpenalistica. Sebbene priva di significativa valenza pratica, tale distinzione offre all'Autrice lo spunto per riflettere sul ruolo che va assegnato, nella struttura del ragionamento probatorio, all'atto con il quale il giudice percepisce l'oggetto sensibile che costituisce la fonte di prova.

Direct' and “indirect” evidence: an only apparently marginal issue in the Corderian theory of evidence

The article delves into the distinction between “direct” and “indirect” evidence in Franco Cordero's thought, exploring its differences from the majority approach in criminal procedural doctrine. Although lacking significant practical value, this distinction provides the Author with an opportunity to reflect on the role that should be assigned, in the structure of evidentiary reasoning, to the act by which the judge perceives the sensitive object that is the source of evidence.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Le nozioni di prova diretta e indiretta. - 3. Analogie e differenze con l'impostazione di Francesco Carnelutti. - 4. L'unico caso di prova diretta. - 5. [Segue] La percezione del giudice-osservatore come “scienza pubblica”. - 6. La percezione come primo stadio dell'esperienza probatoria.

1. *Premessa.* Alla distinzione tra prove dirette e indirette Franco Cordero dedica solo pochi cenni nei suoi numerosi scritti in materia di prova penale. Potrebbe apparire, pertanto, una tematica di scarsa importanza nella complessiva sistematica corderiana della prova, anche perché Cordero sembrerebbe limitarsi a recepire la soluzione adottata al riguardo da Francesco Carnelutti, del tutto eccentrica rispetto alle conclusioni accolte, fino a quel momento, dalla prevalente dottrina processualpenalistica.

* Il presente scritto riproduce i contenuti dell'intervento svolto dall'Autrice al Convegno “Prova e ragionamento probatorio nel pensiero di Franco Cordero”, tenutosi a Roma il 5 novembre 2024, e sarà pubblicato, in una versione ampliata e rivista, anche nel volume in cui saranno raccolti gli atti del Convegno.

In realtà non è così, sia perché, come vedremo, esiste una basilare differenza tra le proposte ricostruttive di Carnelutti e Cordero, sia perché la distinzione – pur di modesto rilievo pratico – conferma la centralità, nel pensiero di Cordero, di quel primo importantissimo stadio dell’esperienza probatoria che è rappresentato dalla percezione di un oggetto sensibile da parte del giudice.

2. *Le nozioni di prova diretta e indiretta.* Nell’opinione di Cordero, l’elemento distintivo tra prova diretta e indiretta è rappresentato proprio dai rapporti tra *percezione del giudice e fatto da provare*. Se «chi giudica ha sperimentato personalmente i fatti», la prova è diretta; se invece «li sa da fonti mediate», la prova è indiretta¹. Questo secondo caso si verifica quando il giudice è costretto a ricostruire il fatto da provare avvalendosi di quelli che Carnelutti definiva “equivalenti sensibili”². La testimonianza di Tizio che afferma di aver visto Caio uccidere Sempronio è, ad esempio, una prova indiretta, perché offre alla percezione sensoriale del giudice un fatto diverso dal fatto da provare (la testimonianza, appunto)³. Si tratta, ovviamente, dell’ipotesi statisticamente preponderante: la scienza diretta, dice Cordero, è «fenomeno atipico e [...] minuscolo»⁴; al punto che «nell’uso comune», quando parliamo di prove indirette, «l’aggettivo è omissso, tanto ovvia appare la distinzione tra prove e fatti da provare»⁵.

È il caso di notare che questo non è affatto il criterio distintivo comunemente suggerito dalla dottrina processualpenalistica. Di regola, quando si parla di prova diretta o indiretta ci si riferisce al rapporto che lega l’oggetto della prova al fatto da provare⁶ (o meglio, al rapporto che lega i fatti che sono asseriti nelle due rispettive proposizioni⁷): se il testimone afferma di

¹ I virgolettati sono tratti da CORDERO, *Guida alla procedura penale*, Torino, 1986, 321.

² CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, Roma, 1946, vol. I, 210.

³ Ovviamente il fatto costituito dalla prova indiretta (o meglio, la proposizione che lo descrive) deve essere rilevante, cioè conferente (concordante o discordante) alla proposizione che descrive il *thema probandum* (CORDERO, *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, 19 ss.).

⁴ CORDERO, *Procedura penale*⁹, Milano, 2012, 573 s.

⁵ CORDERO, *Procedura penale*⁷, Milano, 1983, 932.

⁶ Con il termine *oggetto della prova* ci si riferisce al fatto di cui la prova fornisce la dimostrazione (o meglio, «l’asserzione fattuale su cui la prova verte», TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992, 428).

⁷ Per tutti, UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, 1995, 12: «l’affermazione probatoria costituente l’oggetto di prova risulta vera solo in funzione di un confronto effettuato non con il “fatto” cui si riferisce (e che deve rientrare nelle classi di cui

aver visto l'imputato nell'atto di commettere l'omicidio, la prova è diretta perché la dichiarazione ha ad oggetto il fatto da provare; ma se il testimone afferma di aver visto l'imputato uscire dalla stanza in cui l'omicidio è stato appena commesso, la prova è indiretta perché la dichiarazione ha ad oggetto un fatto diverso dal fatto da provare (un fatto intermedio) da cui il giudice, con un'ulteriore inferenza, è in grado di risalire al fatto che deve essere provato.

Per Cordero, invece, non è così: la distinzione non è imperniata sull'oggetto della prova (cioè sul rapporto diretto o indiretto *tra fonte di prova e fatto da provare*) ma sul rapporto *tra giudice e fatto da provare*. E infatti, quando vuole distinguere le prove in relazione al loro oggetto, Cordero utilizza una catalogazione differente, basata sui "gradi della prova": la prova è di primo grado se ha ad oggetto il tema dell'accusa, è di secondo grado se ha ad oggetto un fatto intermedio che richiede un'ulteriore inferenza probatoria, è di terzo grado se le inferenze sono tre e così via. Più aumentano i passaggi logici che legano l'oggetto della prova al fatto da provare e più cresce il grado della prova⁸.

3. *Analogie e differenze con l'impostazione di Francesco Carnelutti.* Come abbiamo già accennato, Cordero eredita da Carnelutti la distinzione tra prova diretta e indiretta: ma con una significativa differenza.

Nella teoria carneluttiana, prova diretta e indiretta sono nozioni riferite a quello che l'autore de *La prova civile* chiamava «il processo di fissazione dei fatti controversi da parte del giudice»⁹: a fondare il *distinguo* sono due diversi tipi di percorso conoscitivo (se il giudice ha assistito al fatto di reato, la prova è diretta perché egli ha avuto direttamente la prova della esistenza del reato). Carnelutti, del resto, prendeva le mosse da un'analoga classificazione suggerita dalla dottrina processualcivilistica tedesca (in particolare, da Friedrich Stein e Richard Schmidt¹⁰), che contrapponeva, nei due casi in esame, la percezione diretta del fatto alla percezione indiretta (la distinzione, pertanto, non era tra *prova* diretta e indiretta, ma tra *percezione*

all'art. 187 c.p.p.), ma con un altro enunciato (ad esempio, quello ottenuto in seguito alla deposizione di un teste ritenuto affidabile o quello desunto dall'esame di un documento), verificandosi quindi che le due asserzioni coincidono».

⁸ CORDERO, *Tre studi*, cit., 4 note 5 e 6; ma anche, per qualche esempio, CORDERO, *Procedura penale*², Milano, 1971, 608.

⁹ CARNELUTTI, *La prova civile. Parte generale*, Roma, 1915, 70.

¹⁰ Per i necessari riferimenti bibliografici cfr. CARNELUTTI, *La prova*, cit., 66 nota 1.

diretta e indiretta). Carnelutti faceva giustamente notare come nel secondo caso – quello della “percezione indiretta” – fosse improprio parlare di “percezione”, perché il giudice non percepiva il fatto narrato dal testimone, ma semmai ne veniva a conoscenza ascoltando le sue parole¹¹: meglio, dunque, impostare la distinzione sul concetto di prova. Di certo, però, Carnelutti si muoveva in una prospettiva nella quale gli aggettivi “diretto” e “indiretto” erano riferiti all’*esito dell’esperimento probatorio*, cioè alla conoscenza (mediata o immediata) del fatto da parte del giudice, e non alla fonte di prova.

Cordero aderisce all’impostazione carneluttiana secondo cui la prova è diretta solo se cade sotto la percezione del giudice, ma è costretto a mantenersi fedele a una sua fondamentale premessa definitoria: per lui la parola prova è, nella sua accezione preferibile, «la forma contratta della perifrasi “ciò che si usa al fine di provare”»¹², cioè le «cose, [i] fatti, [gli] atti, utili»¹³ a fini probatori; sono, insomma, i “mezzi” di prova¹⁴ (ovviamente nel senso lato in cui Cordero usa tale espressione¹⁵). Di qui la definizione di prova diretta accolta nel *Manuale*: «[s]e prova (come sinonimo di “oggetto sensibile usato a fini probatori”) e fatto da provare coincidono, la prima si dice “diretta”»¹⁶.

Per Cordero, in definitiva, la prova diretta è *il fatto da provare che diventa prova di se stesso*. Una terminologia forse meno intuitiva di quella carneluttiana, perché l’espressione prova diretta/indiretta richiama istintivamente un particolare tipo di rapporto tra il giudice e il fatto da provare, evocando à la Carnelutti – più che un fatto, un atto o una cosa – un

¹¹ CARNELUTTI, *La prova*, cit., 66 nota 1.

¹² CORDERO, *Tre studi*, cit., 51 s.

¹³ CORDERO, *Guida*, cit., 318.

¹⁴ Prova come «sinonimo di “oggetto sensibile usato ai fini probatori”» (CORDERO, *Procedura penale*⁷, cit., 932). «Qui, salvo diverse precisazioni nel caso singolo, la parola sarà usata come sinonimo di “cosa o fatto utili ai fini probatori”. Se invece la usassimo nel significato di “verificazione del giudizio da provare”, quelle che sinora abbiamo chiamato “prove” diventerebbero dei “mezzi di prova”» (CORDERO, *Procedura penale*⁷, cit., 937; rilievi analoghi in CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 570: «“prova” come “segno sensibile del fatto da provare”»; seguono esempi dell’uso normativo ambiguo del termine nel codice di rito del 1988).

¹⁵ Ad esempio, in CORDERO, *Tre studi*, cit., 51, nota 111: «nel linguaggio corrente la parola “prova” è usata tanto come voce sostantivata del verbo (in tal senso si dice: ho fornito la prova) quanto per indicare il mezzo, con cui è procurata la dimostrazione».

¹⁶ E così continua: «l’ipotesi è che l’avvenimento cada sotto gli occhi del giudice [...]» (CORDERO, *Procedura penale*², cit., 608).

particolare tipo di percorso conoscitivo.

4. *L'unico caso di prova diretta.* Ciò premesso, l'unico esemplare esistente di prova diretta viene rintracciato da Cordero – e non potrebbe essere altrimenti – nella disciplina concernente i reati commessi in udienza. A dire il vero, il richiamo era più efficace sotto la vigenza del vecchio codice, perché l'art. 435 c.p.p. 1930 ammetteva che in alcune situazioni il reato commesso in udienza potesse essere giudicato dallo stesso giudice che aveva assistito al fatto¹⁷.

Con il passaggio al nuovo codice, lo scenario cambia radicalmente¹⁸, ma Cordero tiene ferma la sua impostazione. Nell'ultima edizione del *Manuale* si trova scritto: «l'unico caso [di prova diretta] reperibile [nel codice

¹⁷ Il comma 2 dell'art. 435 c.p.p. 1930 prevedeva che «[s]e la cognizione del reato commesso in udienza appartiene alla competenza del giudice procedente o di un giudice inferiore e non si tratta di reato punibile a querela dell'offeso, il pubblico ministero nella stessa udienza richiede l'immediato giudizio. Il giudice, salvo quanto è disposto nel primo capoverso dell'articolo 458, sospeso il dibattimento in corso o subito dopo la pronuncia della sentenza, e nominato, se occorre, un difensore all'imputato, procede al giudizio». Investita di alcuni dubbi circa l'assenza di un termine per la difesa nel giudizio immediato, la Corte costituzionale (Corte cost., 26 giugno 1967, n. 92) aveva precisato che l'art. 435 c.p.p. 1930 «prevede una forma specialissima di giudizio, il cui precipuo carattere è quello di attuarsi immediatamente dopo la commissione del reato, affinché, dati i particolari suoi effetti nell'ambiente e nelle circostanze in cui si verifica, si abbia senza indugio l'applicazione della sanzione e la riaffermazione del diritto. Tale forma di giudizio verrebbe meno in quella che è la sua propria natura ed efficacia se dovesse sospendersi a seguito di concessione di un termine per la difesa. Il diritto di difesa trova d'altra parte anche nel giudizio immediato la sua piena soddisfazione, giacché, essendo il reato commesso in pubblica udienza, la immediatezza degli elementi probatori rende possibile alla difesa di assolvere il suo compito, così come rende possibile al giudice di assolvere il suo». Sull'istituto, si veda anche VANNINI, *Manuale di diritto processuale penale italiano*, Milano, 1965, 207 ss.

¹⁸ Cfr. Corte cost., 15 ottobre 1991, n. 390, in cui la Corte si è interrogata sulla legittimità dell'art. 11 comma 3 c.p.p. che, nella sua versione originaria, sottraeva alla disciplina ordinaria (quella prevista nei commi 1 e 2 della disposizione) l'ipotesi in cui il reato nel quale il magistrato è parte offesa o danneggiato sia stato commesso in udienza. Rimnegando i principi affermati in Corte cost. n. 92 del 1967, la Corte ha infatti evidenziato che l'art. 476 c.p.p., «a differenza del corrispondente art. 435 del codice di procedura penale abrogato [...], esclude la possibilità di una contestuale celebrazione del giudizio per i reati consumati in udienza in quanto è rimesso alla valutazione discrezionale del P.M. di procedere a “norma di legge” [...]»; «[l']opportunità di una immediata riaffermazione del diritto violato con le altre possibili implicanze non trova più possibilità di attuazione». Per approfondimenti, RAFARACI, *L'incostituzionalità dell'art. 11 comma 3 c.p.p.*, in *Cass. Pen.*, 1992, 5, 1160 ss.; TRIGGIANI, *In margine alla sentenza della Corte cost. n. 390 del 1991 sulla competenza per i procedimenti penali riguardanti magistrati*, in *Giur. cost.*, 1992, 3131 ss.

del 1988] concerne i reati commessi in udienza e giudicati seduta stante (art. 476)»¹⁹. L'idea è che il giudice possa essere chiamato a decidere sul reato commesso in udienza (e dunque sul fatto che lui stesso ha percepito) a seguito della richiesta di convalida dell'arresto disposto dal pubblico ministero nell'immediatezza del fatto e del conseguente giudizio direttissimo. Un'ipotesi oggi inverosimile, quantomeno sul versante della celebrazione contestuale del giudizio²⁰.

5. [Segue] *La percezione del giudice-osservatore come "scienza pubblica"*. Un'ulteriore precisazione può tornare utile. Nell'opinione di Cordero, il reato commesso in udienza può essere giudicato dal giudice-osservatore solo

¹⁹ CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 565.

²⁰ Quanto all'impossibilità di celebrare il giudizio in ordine al reato commesso in udienza contestualmente alla sua realizzazione, si rimanda a quanto esposto *supra*, nota 18. Rimane tuttavia incerto se il magistrato che ha assistito alla commissione del fatto criminoso possa essere incaricato della relativa decisione, seppure nell'ambito di un giudizio separato. Dal punto di vista logico, ciò sarebbe da escludere: da un lato, perché le parti potrebbero avere interesse a richiedere la testimonianza del giudice-osservatore, il quale, qualora assumesse la funzione giudicante, non potrebbe invece fornire la sua deposizione, a norma dell'art. 197 c.p.p.; dall'altro per l'evidente *deficit* di terzietà (non essendo il giudice "passivo" rispetto alla contesa processuale; a questo riguardo si veda anche Corte cost., 1° aprile 2014, n. 66 (ord.), in cui il giudice delle leggi, richiamando la sua giurisprudenza precedente, afferma che «quando [...] i fatti sono appresi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, l'assoluta inconciliabilità tra le funzioni di giudice o pubblico ministero e l'ufficio di testimone emerge dalla constatazione che tali soggetti, ove prestassero l'ufficio di testimone, verrebbero ad assumere un ruolo ontologicamente incompatibile con le rispettive posizioni processuali di assoluta terzietà e imparzialità del giudice, di personale estraneità e distacco del pubblico ministero dai fatti di causa»). Tuttavia, nel caso in esame, la rilevazione di una ipotesi di incompatibilità potrebbe risultare un'operazione piuttosto complessa, stante l'impossibilità di esportare la disciplina dell'art. 34 c.p.p. oltre i confini tracciati dalla legge (Corte cost., 30 dicembre 1991, n. 502). L'art. 34 comma 3 c.p.p., infatti, fa esplicito riferimento soltanto alla posizione di chi abbia già prestato l'ufficio di testimone e non a quella di chi potrebbe, in ipotesi, rivestire tale ruolo (chi «ha prestato ufficio di [...] testimone [...] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice»). Un formalismo forse eccessivo, se si considera che tale causa di incompatibilità trova evidentemente giustificazione «nell'esigenza di evitare che l'imparzialità del giudice sia compromessa dal consolidamento di una precedente esperienza personale, che riduca la sua disponibilità psicologica ad apprezzare obiettivamente tutte le risultanze probatorie» (RAFARACI, Sub art. 34 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di ILLUMINATI-GIULIANI, Milano, 2020, 137). Circa la possibilità che il procedimento venga assegnato allo stesso giudice persona fisica che ha assistito al reato commesso in udienza, da ultimo, VASTA, *Il principio di imparzialità del giudice nell'ipotesi dei reati commessi in udienza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 1, 373 s.

se compiuto in modo palese. Nella sua *Guida alla procedura penale*, Cordero definiva quello regolato dall'art. 435 c.p.p. 1930 «l'unico caso» in cui l'ordinamento processuale ammetteva «una scienza privata del giudice»²¹. Ma qualche anno dopo, nel *Manuale*, viene fatta un'opportuna precisazione: non è scienza privata ma «scienza pubblica», perché deriva, appunto, da «esperienze percettive appartenenti al contesto pubblico-corale dell'udienza»²². Sarebbe «scienza privata», come tale non fruibile, [solo] se venisse da canali percettivi abnormi: ad esempio, se il giudice, avendo una sensibilità acustica paranormale, avesse «colto subfonemi usciti da impercettibili vibrazioni laringee»²³ (ma il discorso sembrerebbe valere anche per l'ipotesi in cui il giudice, pur non essendo dotato di superpoteri, fosse l'unico dei soggetti presenti in udienza a percepire il fatto criminoso)²⁴.

6. *La percezione come primo stadio dell'esperienza probatoria*. Quanto precede dimostra che la valenza pratica della distinzione corderiana tra prova diretta e indiretta è, oggi, notevolmente ridotta. Le riflessioni di Cordero su questo tema restano, tuttavia, preziose per il contributo che esse offrono al dibattito sul ruolo che occupa la percezione del giudice nel fenomeno probatorio.

Si è visto in precedenza come il fatto da provare – nel caso della prova “diretta” corderianamente intesa – divenga prova di se stesso. Questo postula, naturalmente, che la percezione del giudice sia il primo stadio dell'esperienza probatoria. Nel percepire il fatto di reato commesso in sua presenza, ma anche nel percepire la testimonianza resa in giudizio, il giudice ottiene, innanzitutto, *la prova dell'esistenza di quel fatto e di quella testimonianza*. È questa, senza dubbio, l'opinione di Cordero: dalla percezione di una cosa, di un fatto o di un atto scaturisce il giudizio circa l'esistenza di quella cosa, di quel fatto o di quell'atto; e «già questo primo stadio» – scrive Cordero – «dissimula più di un passaggio raziocinato; persino nel tempo infinitesimo della percezione si consumano movenze sillogistiche, sulle quali si fonda la

²¹ CORDERO, *Guida*, cit., 321.

²² CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573.

²³ La citazione testuale è presa da CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573; ma v. anche, nella medesima prospettiva, CORDERO, *Guida*, cit., 321.

²⁴ Si immagini, ad esempio, che l'imputato vilipenda con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato senza che altri, tranne il giudice, se ne accorgano. Ciò postula, naturalmente, che il giudice possa giudicare reati alla cui commissione ha assistito: ipotesi già esaminata *supra*, nota 20.

fiducia nei messaggi captati attraverso i sensi»²⁵. È la tesi dell’“esperienza percettiva” di Bertrand Russell²⁶, che Cordero mostra di condividere pienamente.

Cinquant’anni dopo, nell’ultima *Procedura penale*, Cordero sembra apparentemente più cauto: la prova diretta – si domanda – è «veramente una prova»²⁷? La questione, tutto sommato, è puramente «nomenclatoria»²⁸, ma la risposta non può che essere positiva. E non solo perché anche qui il percipiente formula giudizi (come osservava Carnelutti, bisogna quantomeno escludere che sia un inganno dei sensi o un sogno²⁹): il rilievo è «pacifico, ma evade dall’argomento»³⁰. La prova diretta, per Cordero, è certamente una prova perché nella sua sistematica la “prova” è la fonte di conoscenza, l’oggetto sensibile che «sta all’origine degli svolgimenti probatori»³¹; e non c’è dubbio che, se «“prova” è ogni materia utile al giudizio storico [...], tali sono i fatti percepiti direttamente»³².

Resta naturalmente aperta una questione: e cioè se questa idea della percezione come primo stadio dell’esperienza probatoria sia compatibile con la natura proposizionale di ogni giudizio probatorio³³. La nostra opinione è

²⁵ CORDERO, *Tre studi*, cit., 6 s.

²⁶ RUSSELL, *Significato e verità*, Milano, 1963, 155.

²⁷ CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573.

²⁸ CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573.

²⁹ CARNELUTTI, *Teoria generale del diritto*³, Roma, 1951, 380 s.

³⁰ CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573.

³¹ CORDERO, *Tre studi*, cit., 6.

³² CORDERO, *Procedura penale*⁹, cit., 573.

³³ Lo esclude recisamente FERRUA, *La prova nel processo penale*, Torino, 2017, vol. I, 63 s.: «[n]el linguaggio corrente si parla a volte di “prova diretta” con riguardo ai fatti che cadono sotto la percezione di chi li osserva: ad esempio, la prova diretta che “fuori piove” si avrebbe uscendo per accertarlo: così come la prova delle reali dimensioni di un oggetto si otterrebbe ispezionandolo. La prova diretta sarebbe insomma la “prova” del dottor Johnson, il lessicografo che, a dimostrare la realtà di una pietra, la prese a calci, confutando così la teoria solipsistica di Berkeley dell’inesistenza del mondo materiale. Se si dovesse accettare questa nozione di prova diretta, bisognerebbe concludere che nel processo penale tutte le prove sono indirette perché il contenuto delle proposizioni da provare non cade mai sotto la diretta percezione del giudice; e meno che mai il fatto di reato di cui il giudice non può essere testimone. Di prova diretta si potrebbe parlare solo in rapporto all’ispezione svolta dal giudice stesso per verificare la realtà di un determinato oggetto. Qui, tuttavia, è preferibile escludere dalla nozione di prova il passaggio dalle percezioni all’oggetto percepito. Anzitutto perché il rapporto tra le percezioni – intese come stimolazioni sensoriali o irritazioni di superficie determinate dal contatto col mondo esterno – e le credenze che ne derivano non è di tipo epistemico o probatorio, ma causale. Le sensazioni possono essere le cause, ma non

che a questa domanda si possa rispondere affermativamente. Quando assiste a un fatto, il giudice non fa che formulare (più o meno consapevolmente) diverse ipotesi ricostruttive, traducendole in altrettante proposizioni (“X, al quale ho assistito, è esistito nella realtà”; “ho sognato X”; “un inganno dei sensi mi ha fatto credere che X è esistito”): in seguito, sceglie la proposizione da dichiarare vera, corrispondente alla *best explanation* della percezione che ha avuto. Se così è, nulla impedisce di ritenere che il passaggio dalla percezione alla conoscenza dell’oggetto percepito sia un passaggio di natura probatoria: vedendo o ascoltando X, il giudice ottiene la prova della sua esistenza.

le ragioni delle proposizioni in cui si esprimono le nostre conoscenze, giacché la prova ha sempre carattere proposizionale; e, come dice Davidson, nulla può valere come giustificazione di una credenza se non un’altra credenza».